



Ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 12, 103 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958² sulla circolazione stradale (LCStr)

Sostituzione di espressioni

¹ Negli articoli 21, 23 capoverso 1, 24 e 27 capoverso 1 il termine «organo di controllo» è sostituito con «organo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17».

² In tutta l'ordinanza il termine «rapporto d'esame» è sostituito con «rapporto di esame».

Art. 2 lett. m

Ai sensi della presente ordinanza s'intendono per:

- m. valutazione della conformità: attestazione scritta, sulla base di un rapporto di esame di un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1, che l'oggetto in questione corrisponde alle prescrizioni svizzere;

¹ RS 741.511

² RS 741.01

Art. 4 cpv. 7

⁷ Per l'immatricolazione degli oggetti di cui all'allegato 1 numero 2 e dei veicoli adattati è sufficiente una valutazione o una certificazione della conformità, oppure un rapporto di esame di un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1.

Art. 14 lett. a

La dichiarazione di conformità è riconosciuta se:

- a. *Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 17 **Competenza**

¹ L'esame tecnico deve essere effettuato da un organo di controllo riconosciuto per tale esame.

² L'Ufficio federale tiene un elenco accessibile al pubblico degli organi di controllo riconosciuti. Nell'elenco ogni organo è assegnato ad ambiti di competenza per esami tecnici di determinati oggetti.

³ Se per l'esecuzione di un esame tecnico non è riconosciuto alcun organo, l'Ufficio federale stabilisce la procedura.

Art. 17a **Riconoscimento**

¹ L'Ufficio federale può riconoscere altri organi per l'esecuzione di esami tecnici.

² Gli organi che vogliono essere riconosciuti per un esame tecnico devono presentare domanda all'Ufficio federale.

³ Sono riconosciuti per l'esame tecnico se:

- a. sono accreditati per l'esame dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) oppure, in conformità all'articolo 4 capoverso 3 e articolo 38 dell'ordinanza del 17 giugno 1996³ sull'accREDITamento e sulla designazione, da un organismo di accREDITamento estero statale o delegato dallo Stato;
- b. possono dimostrare in modo plausibile di avere sufficiente conoscenza delle prescrizioni e dei documenti pertinenti all'esame (art. 19); e
- c. dispongono di un'assicurazione di responsabilità civile con una copertura minima di 10 milioni di franchi svizzeri.

⁴ Per esami tecnici effettuati secondo piani di controllo (art. 19a), gli organi sono riconosciuti se:

- a. sono accreditati per un esame secondo il capoverso 3 lettera a e dall'accREDITamento si evince che dispongono delle competenze necessarie per l'esecuzione dell'esame secondo il piano di controllo; e

³ **RS 946.512**

- b. dispongono di un'assicurazione di responsabilità civile secondo il capoverso 3 lettera c.

⁵ Non è necessaria un'assicurazione di responsabilità civile se la responsabilità è assunta da un'autorità statale o se l'esame è effettuato da un organo di controllo statale.

⁶ La domanda di accreditamento deve essere presentata al SAS oppure a un organismo di accreditamento estero statale o delegato dallo Stato.

⁷ L'accreditamento deve riferirsi alle prescrizioni e ai documenti relativi agli esami (art. 19).

⁸ Il SAS informa l'Ufficio federale in merito all'adeguamento, alla sospensione e alla revoca dell'accreditamento.

Art. 17b Diritti e doveri degli organi di controllo riconosciuti

¹ Gli organi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 sono autorizzati a rilasciare valutazioni e certificazioni della conformità nonché rapporti di esame.

² Gli organi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 sulla base di accreditamenti esteri devono informare l'Ufficio federale di eventuali adeguamenti, sospensioni e revoche di accreditamenti esteri.

³ Gli organi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 devono comunicare all'Ufficio federale qualsiasi modifica relativa all'assicurazione di responsabilità civile.

⁴ Su richiesta, devono fornire all'Ufficio federale e alle autorità d'immatricolazione informazioni sui loro documenti di controllo.

Art. 17c Possibilità di notifica

¹ Se un organo di controllo è riconosciuto, viene inserito nell'allegato 2.

² L'inserimento nell'allegato 2 consente la notifica secondo:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- b. l'Accordo del 20 marzo 1958⁵ concernente l'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite.

³ Gli organi che vogliono essere notificati devono presentare domanda all'Ufficio federale. È possibile presentarla contemporaneamente alla domanda di riconoscimento.

⁴ RS 0.946.526.81

⁵ RS 0.741.411

Art. 17d Revoca del riconoscimento

¹ Il riconoscimento per l'esecuzione di un esame tecnico è revocato:

- a. su richiesta dell'organo di controllo riconosciuto;
- b. se i requisiti di cui all'articolo 17a capoverso 3 o 4 non sono più soddisfatti; oppure
- c. se l'organo di controllo riconosciuto non rispetta le prescrizioni e i documenti relativi agli esami (art. 19) o i piani di controllo (art. 19a).

² L'Ufficio federale dispone la revoca del riconoscimento e di eventuali relative notifiche di cui all'articolo 17c capoverso 2. Il ricorso contro questa decisione non ha effetto sospensivo.

Art. 18 cpv. 1

¹ Il richiedente deve affidare l'esame a un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1.

Art. 19 Prescrizioni e documenti relativi agli esami

Le prescrizioni e i documenti relativi agli esami nonché i piani di controllo sono retti:

- a. dall'ordinanza del 19 giugno 1995⁶ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) e dagli atti normativi e norme internazionali ivi elencati;
- b. dalla presente ordinanza;
- c. dalle istruzioni basate sull'OETV e sulla presente ordinanza nonché da ulteriori regolamentazioni ufficiali relative agli esami tecnici.

Art. 19a Piani di controllo

¹ Se per gli esami di cui all'articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV non sono disponibili le prescrizioni e i documenti necessari, l'organo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 predispone un proprio piano di controllo.

² L'organo di controllo è responsabile della correttezza oggettiva del piano di controllo.

³ I piani di controllo devono essere tenuti aggiornati e presentati ogni due anni all'Ufficio federale per verificarne la plausibilità.

⁴ I costi sostenuti dall'Ufficio federale per verificare la plausibilità del piano di controllo sono a carico dell'organo di controllo.

Art 26 cpv. 2

² L'esame della conformità è eseguito dall'Ufficio federale sulla base di documenti e giustificativi o in collaborazione con il competente organo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1.

⁶ RS 741.41

Art. 44 lett. d

È punito con la multa, ove non siano applicabili disposizioni penali più severe:

- d. chiunque, in qualità di organo di controllo riconosciuto, non rispetti gli obblighi di cui all'articolo 17*b* capoversi 2–4.

Art. 47a Disposizioni transitorie della modifica del gg mm 20xx

¹ Gli organi di controllo ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 riconosciuti prima del [data entrata in vigore] per esami secondo l'articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV devono presentare per la prima volta il proprio piano di controllo aggiornato all'Ufficio federale per la verifica della plausibilità entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

² Gli organi di controllo ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 riconosciuti prima del [data entrata in vigore] devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 17*a* capoverso 3 lettere a e c oppure capoverso 4 entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

II

L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

Allegato 2
(art. 17c cpv. 1)

Organi di controllo riconosciuti

DTC Dynamic Test Center AG
Route Principale 127
2537 Vauffelin

Fakt GmbH
Grüntenstrasse 3-5
D-87751 Heimertingen

Rappresentato da:
FAKT AG
Burstriet 11
9465 Salez

Istituto federale di metrologia
(METAS)
Lindenweg 50
3084 Wabern

Berner Fachhochschule, Hochschule für Technik und Informatik
Biel
Automobiltechnische Abteilung
Abgasprüfstelle
Gwerdtstrasse 5
2560 Nidau

Associazione svizzera per la tecnica
della saldatura (ASTS)
St. Alban-Rheinweg 222
4052 Basilea

Swiss Safety Center AG
Industry Services
Richtistrasse 15
8304 Wallisellen

Eurofins Electrical & Electronic
Product Testing AG
Luppenstrasse 3
8320 Fehraltorf

EMC-TESTCENTER AG
Moosäckerstrasse 77
8105 Regensdorf

QUINEL AG
Elsihof 3
6035 Perlen
